

ORDINANZA MUNICIPALE

SULLA DETENZIONE DEI CANI

Il Municipio di Neggio

richiamate le disposizioni degli articoli 107 e 186 e seguenti della Legge organica comunale e le disposizioni degli articoli 51, 124 e seguenti e 151 e seguenti del Regolamento comunale

a tutela delle persone e delle cose, promulga la seguente ordinanza:

1. è assolutamente proibito lasciar vagare i cani sulle vie, sulle piazze e nei giardini pubblici.
2. I cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio. I cani di indole non troppo mite devono essere provvisti di museruola.
3. La fuga di cani dal domicilio del proprietario deve essere immediatamente denunciata alla Cancelleria comunale.
4. Il collare deve essere munito della targhetta di controllo secondo quanto è previsto dalla Legge cantonale.
5. I cani non devono disturbare la quiete pubblica.
6. I cani non custoditi saranno presi e consegnati al Canile di Lugano e dintorni a Taverne. La riconsegna al proprietario avverrà dietro pagamento delle spese, impregiudicate le disposizioni di cui al punto 8.
7. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti. A tale scopo egli utilizza gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune in distributori posati sul territorio o, in mancanza di questi, il materiale necessario (sacchetti, paletta, ecc.) che deve sempre avere con sé.
8. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con una multa fino a fr. 1'000.--. L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 7 è di fr. 100.--.
9. L'ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 20 settembre al 4 ottobre 2004 ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Contro la presente ordinanza è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Luigi Albisetti

Il Segretario:
Attilio Luraschi